

# **Guida breve alla Riabilitazione Penale**



**LA VITA CONTINUA E TUTTI HANNO UNA SECONDA  
OPPORTUNITA': NON PERDERE LA TUA!**

Caro lettore,

le vicende personali, e soprattutto quelle del lavoro, "regalano" spesso qualche problema con la giustizia, anche penalmente rilevante, di cui purtroppo rimane traccia nella cosiddetta "*fedina penale*".

Le conseguenze non sono mai leggere e sono di varia natura giuridica o anche psicologica.

È perciò sempre opportuno, quando vi siano le condizioni, eliminare nei limiti del possibile ogni traccia delle trascorse vicende penali.

La Riabilitazione è una sorta di seconda possibilità che la legge offre a coloro che la stessa ritenga meritevoli.

Attraverso essa si ottiene la reintegra della capacità di avere ed esercitare le facoltà giuridiche perdute a causa della subita sentenza di condanna.

Per potersene avvantaggiare bisogna però conoscere la nuova disciplina. Per questo motivo ho pensato di mettere a disposizione una breve guida che permetta di trovare in poche pagine i principi essenziali che regolamentano la materia.

A tale fine, secondo uno standard già collaudato con successo, ho voluto offrire, "in pillole", quello che si deve sapere attraverso le risposte alle domande riguardanti i passaggi cardine per attivare l'istituto.

Avv. Alberto Vigani

## **CHE COSA NON TROVI IN QUESTO MANUALE**

Anche qui, come nelle altre Guide Brevi che ho scritto con l'aiuto del team dello studio, sono stato tentato dall'ambizione e, studiando la materia, stavo per predisporre un manuale che, con l'esame di ogni singola fattispecie dell'argomento, potesse essere una trattato tecnico-specialistico sulla materia.

Ma sarebbe stato un errore: non Ti sarebbe servito a nulla!

Per questa ragione ho scritto solo una agevole, breve guida, comprensibile a tutti e di estesa utilità.

## **CHE COSA NON TROVI IN QUESTO MANUALE**

Questo è un prontuario utile per attivare la procedura della Riabilitazione e per orientarti velocemente in una materia articolata e complessa. È scritto al fine di farTi trovare tutto quello che serve per iniziare ad organizzare la Tua posizione, magari assistita da un avvocato abilitato al gratuito patrocinio.

Diffida però di chi Ti racconterà che in una manciata di pagine si può davvero condensare tutto il sapere necessario per padroneggiare una disciplina che è il punto di incontro di Diritto penale e Processuale Penale. Usa quindi questo manuale solo come una *roadmap* per orientarti e porre in essere fin dall'inizio le scelte giuste evitando gli errori che possono pregiudicare il buon esito della controversia.

Come avrai già intuito, poiché un'assistenza tecnicamente qualificata non può essere sostituita dalla semplice lettura della mia guida, quest'ultima sarà opportuno farsi assistere anche da un

professionista, magari un avvocato, e decidere assieme a lui i passi necessari senza sbagliare.

Anzi, ricorda sempre che mentre la norma è una i casi particolari sono infiniti: non si possono quindi generalizzare regole di condotta partendo da un unico caso concreto. Ogni singolo aspetto di questo può far conseguire mille effetti diversi a seconda dei fatti che con esso interagiscono e concorrono.

Buona lettura!

Avv. Alberto A. Vigani

classe 1967, laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università Cattolica di Milano. Avvocato e Consulente del Lavoro. Legalista accanito, crede nel diritto quale massimo strumento di garanzia e di giustizia; iscritto agli elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato dell'ordine degli Avvocati di Venezia, ha moderato le sezioni giuridiche della più grande community italiana di webmaster e, attualmente, cura anche la redazione di alcuni blog di informazione giuridica a fini divulgativi (ad es. [www.amministratordisostegno.com](http://www.amministratordisostegno.com)).

Per saperne di più mi trovi su <http://www.avvocati.venezia.it>

## **PARLIAMO DI RIABILITAZIONE?**

L'istituto della riabilitazione penale è definibile come quella procedura che consente a coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza penale passata in giudicato ovvero di decreto penale di condanna non opposto di chiedere ed ottenere, avendone i requisiti, la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario e, conseguentemente, l'estinzione degli stessi.

E' opportuno comunque esaminare nel dettaglio la disciplina ponendo particolare attenzione ai requisiti che legittimano la richiesta.

## **MA COS'E' NELLO SPECIFICO?**

Accennata la disciplina è necessario attribuire fondamento giuridico ad ogni definizione facendo riferimento ad un testo normativo che la contenga.

Il Codice Penale norma tale istituto all'art. 178 che, rubricato proprio RIABILITAZIONE, così stabilisce:

*"La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti."*

In sostanza la riabilitazione penale è una procedura che consente alla persona condannata, che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere l'estinzione delle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici) e di ogni altro effetto penale della condanna (salvo che la legge disponga diversamente): la persona

riacquista così le capacità eventualmente perdute.

La riabilitazione è annotata sul certificato penale a cura della cancelleria del Giudice che l'ha emessa (ex art. 193 disp. Att. Del Codice di Procedura Penale).

Forme speciali di Riabilitazione sono previste per i minorenni e per i militari.

### **CHI LA PUO' CHIEDERE?**

La risposta a tale interrogativo è contenuta nell'art. 683 del Codice di Procedura Penale che proprio al suo primo comma precisa: ... *il Tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione...*:

La norma autorizza l'interessato a proporre la domanda anche senza l'assistenza di un difensore.

Va tuttavia segnalato che la procedura prevista dinnanzi alla magistratura di sorveglianza, competente per materia in tema di riabilitazione, contempla invece la necessaria partecipazione del difensore all'udienza che viene fissata nell'ipotesi di domanda non manifestamente infondata o inammissibile (artt. 678 e 666 del Codice di Procedura Penale).

### **QUALI SONO LE CONDIZIONI PER OTTENERLA?**

Il codice penale prevede nel dettaglio le condizioni per la riabilitazione all'art. 179.

In particolare la norma prevede che: la riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno 3 anni dal giorno dell'esecuzione della pena, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Il termine è invece di almeno otto anni se si tratta di reati commessi da recidivi come da previsione dell'art. 99 del Codice Penale.

Il termine è maggiorato a dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

### **DA QUANDO DECORRE IL TERMINE PER OTTENERLA?**

Il termine di riferimento decorre dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il termine di decorrenza (3, 8 o 10 anni) inizia dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.

Qualora sia stata concessa la sospensione della pena inflitta ed essa non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel caso di delitto impedito (art. 56, IV comma, del Codice Penale), si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le



conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno dal verificarsi delle condizioni previste dall'art. 163 del Codice Penale.

La riabilitazione non può però essere concessa quando il condannato:

- 1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato,
- 2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

Tale disposizione normativa può perciò così schematizzarsi ricordando che la persona che, riportata una condanna penale, si trovi nelle seguenti condizioni:

- siano trascorsi almeno **3** anni, **8** anni se vi è stata dichiarazione di recidiva (art. 99 commi 2, 3, 4), **10** anni se vi è dichiarazione di delinquenza abituale (artt. 102- 103), o di delinquenza professionale (art. 105), o di delinquenza per tendenza (art. 108) dal momento in cui la pena è estinta, cioè da quando è terminata l'espiazione della pena inflitta con la sentenza per la quale si vuole essere riabilitati (fine pena per il detenuto), o è intervenuto il pagamento della multa/ammenda in caso di condanna a pena pecuniaria, o dalla data del passaggio in giudicato (irrevocabilità) della sentenza in caso di pena sospesa;
- durante il periodo la condotta sia stata buona (non ci devono essere denunce o pendenze in corso);
- devono essere stati risarciti i danni alle parti lese

(indipendentemente dalla loro costituzione come parte civile);

- il richiedente non deve essere stato sottoposto a misura di sicurezza (diversa da quelle della espulsione dello straniero dallo stato e della confisca) o la misura di sicurezza deve essere stata revocata e il medesimo richiedente deve aver adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimento del danno), salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempiere (eventualmente proponendo offerta risarcitoria che fosse rifiutata dalla persona offesa dal reato); devono altresì essere state pagate le spese processuali.

L'interessato che presenta l'istanza ottiene la riabilitazione, sia in relazione alle sole sentenze da esso indicate, sia a tutte le condanne riportate (è comunque possibile la riabilitazione parziale).

### **MA SERVE LA BUONA CONDOTTA?**

SI! Una delle condizioni richieste per ottenere la riabilitazione è che il soggetto condannato abbia fornito prova di aver tenuto una buona condotta successivamente alla data del commesso reato.

In tal senso la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha statuito che non è sufficiente la mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato, ma deve essere instaurato e mantenuto uno stile di vita improntato all'osservanza delle norme di comportamento comunemente osservate dai consociati e poste alla base di ogni proficua e ordinata convivenza sociale, anche laddove le medesime

non abbiano rilevanza penale e non siano quindi penalmente sanzionate (Cassazione Penale n. 196/02).

Pertanto, ai fini della decisione del Giudice diverrà rilevante ogni aspetto della condotta del condannato.

Tanto più acquisiranno importanza eventuali condanne e denunce per fatti successivi alla sentenza, le quali tuttavia non costituiranno di per sé elemento ostativo alla concessione della riabilitazione, ma saranno valutate caso per caso e discrezionalmente dal Giudice. (Cassazione Penale n. 46270/07)

E' importante segnalare la previsione del terzo comma dell'art. 683 del Codice di Procedura Penale in relazione alla quale se la richiesta fosse respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non potrebbe essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

### **COME DARE LA PROVA DEL RISARCIMENTO?**

Il risarcimento del danno deve essere dimostrato con dichiarazione della parte lesa o deve essere data prova dell'avvenuto pagamento tramite assegno con dichiarazione della banca o mediante esibizione dell'avvenuta offerta reale da parte dell'Ufficiale Giudiziario, oppure deve risultare l'avvenuto risarcimento nella sentenza stessa.

Deve inoltre risultare adempiuto l'eventuale obbligo civile derivante dal reato.

Il richiedente può tuttavia dimostrare di trovarsi nell'impossibilità di

risarcire il danno o di adempiere l'obbligo civile di cui sopra.

E' condivisibile in tal senso la tesi secondo cui le condizioni economiche e personali del reo siano rilevanti sia nell'ipotesi in cui rendano impossibile il risarcimento integrale del danno sia nel caso in cui siano di ostacolo al solo risarcimento parziale. Si pensi, con riferimento a tale ultima ipotesi, a quei danni di così rilevante entità che non possono essere risarciti *in toto*.

### **COME CHIEDERE LA RIABILITAZIONE?**

L'istanza di riabilitazione va scritta in carta semplice e può essere personalmente sottoscritta dall'interessato e depositata da questi o dal difensore formalmente nominato o con delega con firma autenticata. A richiesta viene rilasciata ricevuta del deposito.

In appendice a questa Guida Breve trovi un fac-simile dell'istanza.

Nel caso di domanda di riabilitazione proposta con l'ausilio di un legale, nonché per l'assistenza tecnica richiesta nella fase giudiziale, può essere richiesto il "Patrocinio a spese dello Stato", in tutti quei casi i cui ricorrono i parametri reddituali e gli altri requisiti di legge.

### **DOVE CHIEDERLA?**

La domanda va presentata al Tribunale di Sorveglianza esistente nel distretto in cui la persona ha la residenza.

Pertanto i residenti in un distretto di Corte di Appello dovranno

presentare la domanda al Tribunale di Sorveglianza del medesimo distretto.

Per i residenti all'estero è competente il Tribunale di Sorveglianza del luogo dell'ultima residenza o del luogo di condanna.

La competenza a decidere sulla richiesta di riabilitazione da misura di prevenzione appartiene invece alla Corte d'appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispose l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.

### **QUALI SONO I COSTI DELLA PROCEDURA?**

La procedura è esente da spese, bolli e diritti e, come già accennato, ammette anche il **patrocinio a spese dello stato** per tutti coloro che possiedano i requisiti reddituali (ovvero un reddito imponibile inferiore a € 10.628,16) e i requisiti soggettivi previsti dalla normativa in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002 ).

Se l'interessato vive con la famiglia, il requisito reddituale si deve verificare sommando i redditi del coniuge e degli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente more uxorio).

Il patrocinio a spese dello stato può infatti estendersi ad ogni grado, fase e stato del processo per il quale vi è stata l'ammissione espressa di legge nonché a tutti i procedimenti dallo stesso derivati, incidentali o comunque connessi (nel penale, salvo che nella fase dell'esecuzione, ciò vale ed anche per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza come la procedura di

riabilitazione: in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).

Non può tuttavia essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi penali, chi è stato condannato per reati di evasione fiscale, ma solo con riferimento alla condanna per il medesimo reato, e chi è difeso da più di un avvocato.

### **QUAL'È LA PROCEDURA?**

Dopo aver depositato l'istanza per la riabilitazione, l'istruttoria è integralmente a carico dell'ufficio del Tribunale di Sorveglianza competente che provvede all'acquisizione delle copie delle sentenze, dei certificati del campione penale ecc. e può durare alcuni mesi.

Al termine dell'istruttoria viene fissata udienza di trattazione; di essa viene data comunicazione all'interessato che ha presentato domanda.

**All'udienza è necessaria l'assistenza di un difensore** di fiducia o di Ufficio; anche in questo ultimo caso l'interessato dovrà comunque corrispondere il compenso riguardante l'onorario al difensore, salvo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta dal Tribunale. L'ordinanza con la quale viene decisa la richiesta di riabilitazione viene comunicata al richiedente ed a tutti gli Uffici interessati, compreso il Casellario, a cura dell'ufficio.

### **ATTENZIONE: LA RIABILITAZIONE E' REVOCABILE!**

La riabilitazione può essere revocata se la persona riabilitata commette un nuovo delitto non colposo entro 7 anni, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni, o un'altra pena più grave.

### **IPOTESI DI RIABILITAZIONE RAPIDA**

Se la pena inflitta non è superiore a 1 anno e il danno è stato interamente riparato prima della sentenza di primo grado, la pena rimane sospesa per un anno e la riabilitazione è concessa allo scadere di quel termine.

### **IN ESTREMA SINTESI**

Il richiedente deve depositare istanza scritta, in carta semplice, ma la documentazione prevista ai fini della concessione del beneficio viene acquisita d'ufficio (l'iter dura alcuni mesi).

Resta alla parte solo l'onere della prova sulla sussistenza delle condizioni per ottenere la riabilitazione (ovvero il risarcimento del danno) mentre il Giudizio di concessione del beneficio è rimesso alla discrezionale valutazione del Giudice .

La domanda presentata alla cancelleria del Tribunale di Sorveglianza del luogo di residenza dell'interessato.

Deve essere presentata autonoma domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

**FAC SIMILE DELLA DOMANDA DI RIABILITAZIONE:**

**ALL'ECC.MO TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA**

**RICHIESTA DI RIABILITAZIONE**

Il/La  
Sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_prov.  
\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_via  
\_\_\_\_\_

domiciliato in \_\_\_\_\_via  
\_\_\_\_\_

(il domicilio va indicato o eletto a pena di inammissibilità dell'istanza ex art. 677 comma 2 bis c.p.p.)

PREMESSO:

1. che ha subito le seguenti condanne penali:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. che è scaduto il termine (3 – 8 – 10 anni) previsto dall'art. 179 c.p.

3. che nel frattempo ha dato prove effettive e costanti di buona condotta

4. che ha provveduto al risarcimento del danno, o che si trova nell'impossibilità di adempiervi, come risulta dalla seguente documentazione: \_\_\_\_\_

5. che ha provveduto al pagamento delle spese processuali,

**C H I E D E**



che il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, previa acquisizione di ogni documento ritenuto necessario, Voglia concedere, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p., la riabilitazione al sig. \_\_\_\_\_, nato a Eraclea il 06/01/1966, residente in via Rossi n. 1 - 30020 a Eraclea (VE) relativamente alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia e sopra indicate.

Si rappresenta all'Ecc.mo Tribunale adito che l'istante si rende disponibile alle eventuali integrazioni documentali che dovessero rendersi necessarie.

nomina difensore l'Avv.

\_\_\_\_\_

del foro di \_\_\_\_\_

elegge domicilio presso l'avv.to

\_\_\_\_\_

del foro di \_\_\_\_\_

chiede la nomina di un difensore d'ufficio

Si allegano:

- prova del risarcimento \_\_\_\_\_
- sentenza n. 000/1900 nei confronti di \_\_\_\_\_;
- sentenza n. 001/1901 nei confronti di \_\_\_\_\_;
- Certificato Penale del Casellario Giudiziale rilasciato il 00.00.1900
- Certificato Generale Casellario Giudiziale.

Con Osservanza.

VENEZIA, lì \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

## **CONCLUDENDO**

Affidarsi ad uno studio legale (con avvocati specializzati in materia) può costituire una soluzione poco onerosa e più efficace, per non perdere tempo cercando di fare del pericoloso bricolage e poi doversi magari rivolgere ugualmente ad un avvocato per il necessario passaggio giudiziale.

Avv. Alberto A. Vigani

Mi trovi su <http://www.avvocati.venezia.it>



Questo manuale è distribuito sotto licenza Creative Commons 3.0. Niente usi commerciali, nessuna modifica: per il resto puoi condividerlo, pubblicarlo parzialmente, copiarlo, stamparlo e distribuirlo.

Questo manuale è disponibile gratuitamente all'indirizzo:

[www.avvocati.venezia.it](http://www.avvocati.venezia.it)



**Studio di Consulenza Legale**

**Tributaria e del Lavoro**

via Fausta 52, 30020 (VE) Eraclea  
tel. 0421.232172, 6 linee r.a.  
Fax 0421.232444

